



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1978	di data 08/09/2026

Oggetto: TRENTINO TRASPORTI SPA, CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE E TRASPORTO TURISTICO INVERNALE. CORRESPONSIONE IMPORTI TRATTENUTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Atteso che il Comune di Trento ha deciso di assumere il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, il servizio di trasporto pubblico urbano turistico ed il servizio di trasporto pubblico urbano a chiamata tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti spa per il periodo 01/01/2025-31/12/2034

visto il disciplinare che regola i rapporti tra il Comune di Trento e Trentino Trasporti spa ed in particolare l'art. 12 "Rapporti finanziari" che prevede quanto segue:

"Il Comune erogherà alla Società un contributo in conto esercizio in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utente alla spesa in base al quadro tariffario ed eventuali altre entrate, sia garantita la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio di pubblico trasporto urbano su gomma e su fune. Al costo del servizio va aggiunto il costo per la gestione dell'infrastruttura".

richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- la determinazione n.836/2025 del 11/06/2025 con cui viene definito in euro 22.549.634,00 l'importo del contributo da erogare a Trentino Trasporti spa per il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
- la determinazione n.1381/2026 del 17/06/2026 con cui viene definito in euro 25.354.648,00 l'importo del contributo da erogare a Trentino Trasporti spa per il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- la determinazione n.2025/2026 del 04/12/2025 con cui viene definito in euro 50.000,00 l'importo del contributo da erogare a Trentino Trasporti spa per il servizio di trasporto pubblico urbano turistico per la stagione invernale 2025-2026;

richiamate le disposizioni di liquidazione seguenti:

- disposizione di liquidazione prot. 257409 dd. 23/06/2026 con cui il Servizio mobilità e rigenerazione urbana liquida in euro 2.068.368,64, a Trentino Trasporti spa, il saldo del contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- disposizione di liquidazione prot. 265020 dd. 01/07/2026 con cui il Servizio mobilità e rigenerazione urbana liquida in euro 10.419.174,00, a Trentino Trasporti spa, l'acconto relativo al primo semestre 2026 del contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune anno 2026;
- disposizione di liquidazione prot. 301359 dd. 04/08/2026 con cui il Servizio mobilità e rigenerazione urbana liquida in euro 44.493,93, a Trentino Trasporti spa, il saldo del contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano turistico relativo alla stagione invernale 2025-2026;

atteso che a partire dal 2022 la Trentino Trasporti spa, ha fatturato con IVA 10% il contributo erogato dal Comune, in via prudenziale a seguito dei rilievi promossi dall'Agenzia delle Entrate, e relativo contenzioso, in merito alla non applicazione dell'IVA sul contributo erogato dagli enti affidatari del servizio di pubblico trasporto;

atteso che il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate si è risolto con sentenza della Corte di Cassazione num. di racc. 16175/2026 del 25/05/2026 a favore della Trentino Trasporti spa con la conferma del non assoggettamento ad IVA del contributo erogato dall'ente pubblico;

verificato che, a seguito della conclusione del contenzioso come sopra descritto, Trentino Trasporti spa procede ora, ai fini del pagamento del contributo, con l'emissione di fattura fuori campo IVA;

atteso quindi che il non assoggettamento ad IVA del contributo impone la necessità di chiarire se tale contributo debba o meno, essere assoggettato a ritenuta di acconto IRES del 4% ex art. 28 DPR 600/1973;

richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- art. 28 DPR 600/1973 comma 2 che dispone come segue: *“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate al comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”*.
- art. 27 bis del DL n.786 del 1981 convertito in Legge n.51 dd. 26/02/1982 che dispone come segue: *Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla [legge 10 aprile 1981, n. 151](#), per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni.*

atteso che le norme sopra citate non permettono di individuare con certezza il corretto comportamento fiscale in ordine alla applicazione della ritenuta IRES del 4% e

pertanto il Comune ha deciso di richiedere apposito parere al consulente fiscale del Consorzio dei Comuni Trentini formulando apposito quesito dd.09/07/2026 prot.num. 274559;

richiamato il parere del consulente fiscale del Consorzio dd. 15/07/2026 prot. Num. 281415 che conclude per la necessità di assoggettare a ritenuta IRES del 4% i contributi erogati a Trentino Trasporti spa;

atteso che l'Ente informava in data 16/07/2026 e 24/07/2026, tramite mail acquisite al protocollo comunale rispettivamente con i numeri 310060330 e 310060696, la Trentino Trasporti spa delle conclusioni a cui era giunto il consulente fiscale interpellato;

richiamata la nota della Trentino Trasporti spa dd. 31/07/2026 prot. num. 299302 con cui la stessa comunicava al Comune di procedere al pagamento dei contributi con applicazione della ritenuta del 4%, considerata anche la scadenza dei termini, salvo procedere essa stessa ad esperire gli approfondimenti del caso con l'ausilio dei propri consulenti;

atteso quindi che nel mese di agosto 2026 il Comune procedeva al pagamento dei mandati num. 21402 dd. 04/08/2026 relativo all'acconto 1° semestre 2026 del contributo per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e a fune, n. 21401 dd. 04/08/2026 relativo al saldo anno 2025 del contributo per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e a fune, n. 23955 dd.20/08/2026 relativo al saldo del contributo per il servizio di trasporto pubblico locale turistico stagione invernale 2025-2026, applicando la relativa ritenuta di acconto IRES del 4% per un totale di euro 501.281,47;

atteso che le ritenute sui pagamenti effettuati sono state introitate al capitolo 90012 "Ritenute erariali su redditi dal lavoro autonomo per conto terzi" delle partite di giro del PEG 2026-2028 annualità 2026, in attesa di essere versate all'erario entro il successivo 16 settembre con modello F24 codice tributo 1045;

richiamata la nota della Trentino Trasporti spa dd. 24/08/2026 acquisita al protocollo comunale num. 320692 con cui la stessa comunica le conclusioni del parere pro-veritate rilasciato dai propri consulenti fiscali che propende per la non applicazione della ritenuta di acconto IRES del 4%;

richiamato il parere pro-veritate dei consulenti di Trentino Trasporti spa trasmesso al Comune, su espressa richiesta di quest'ultimo, con nota dd. 31/08/2026 ed acquisito al protocollo comunale num. 328006, nonché le argomentazioni in termini di diritto, di normativa provinciale e comunitaria, di prassi, di contabilità dell'azienda che portano alla conclusione di non applicare la ritenuta IRES del 4%;

atteso che, viste le argomentazioni contenute nel parere pro-veritate sopra richiamato, il Comune intende fare proprie le conclusioni ivi contenute e quindi procedere al pagamento dei contributi a favore di Trentino Trasporti spa senza applicare la ritenuta di acconto IRES del 4%;

atteso che i contributi pagati nel mese di agosto 2026 a Trentino Trasporti spa ed

indicati nei punti precedenti, sono stati assoggettati dal Comune a ritenuta IRES del 4% in attesa degli approfondimenti che la stessa azienda aveva anticipato di eseguire, ma che le ritenute operate non sono state ancora versate all'erario ed è quindi possibile procedere al pagamento delle stesse a Trentino Trasporti spa a saldo dei contributi dovuti;

atteso che per procedere come sopra descritto occorre contabilmente operare nel modo seguente:

1. stornare le reversali n.54003 dd. 04/08/2026 euro 416.766,96, n.54002 dd. 04/08/2026 euro 82.734,75 e n.59580 dd. 20/08/2026 euro 1.779,76 dal capitolo 90012, dove ora sono state imputate, e reimputando le stesse al capitolo 90018 "Altre entrate per conto di terzi" del PEG 2026-2028 annualità 2026,
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 501.281,47 pari alle ritenute IRES 4% operate nei confronti di Trentino Trasporti spa imputando la spesa al capitolo 9018 del PEG 2026-2028 annualità 2026;
3. di liquidare a Trentino Trasporti spa l'importo di euro 501.281,47 a saldo dei contributi dovuti;

considerato infine che l'assoggettamento a ritenuta IRES del 4% è materia dibattuta e quindi possibile oggetto di diverse interpretazioni, non si esclude la necessità di esperire ulteriori approfondimenti anche mediante la presentazione di apposito interpello all'Agenzia delle Entrate che possa dare una indicazione dirimente;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2026 n. 387 immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale 01/10/2025 n.117/2025 prot. n. C_L378/RFS005/0347453 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di fare propri i contenuti e le conclusioni del parere pro-veritate acquisito da Trentino Trasporti spa dai propri consulenti fiscali ed acquisito al protocollo comunale num. 328006 dd.31/08/2026, relativamente alla non applicazione della ritenuta IRES 4% ai contributi erogati alla società esercente il servizio di trasporto pubblico;
2. di corrispondere a Trentino Trasporti spa le somme corrispondenti alle ritenute IRES 4% applicate, a saldo dei contributi dovuti;
3. di stornare le reversali n.54003 dd. 04/08/2026 euro 416.766,96, n.54002 dd. 04/08/2026 euro 82.734,75 e n.59580 dd. 20/08/2026 euro 1.779,76 dal capitolo 90012 “Ritenute erariali su redditi dal lavoro autonomo per conto terzi” cancellando i relativi accertamenti e riaccertando l'importo complessivo di euro 501.281,47 al capitolo 90018 “Altre entrate per conto di terzi” del PEG 2026-2028 dando atto che l'entrata si perfeziona nell'esercizio 2026;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 501.281,47 pari alle ritenute IRES 4% operate nei confronti di Trentino Trasporti spa imputando la spesa al capitolo 9018 del PEG 2026-2028 annualità 2026 che presenta la necessaria disponibilità dando atto che la spesa si perfeziona nell'esercizio 2026;

5. di liquidare a Trentino Trasporti spa l'importo di euro 501.281,47 a saldo dei contributi dovuti;
6. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dei dati finanziari.

Dirigente del Servizio
DEBIASI FRANCA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Determinazione Dirigenziale	
N. 1978/2026	di data 08/09/2026

Oggetto: TRENTINO TRASPORTI SPA, CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE E TRASPORTO TURISTICO INVERNALE. CORRESPONSIONE IMPORTI TRATTENUTI.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

E / S	T i p o	Anno	Capitolo	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2026	99017.02.09018	U.7.02.99.99.999	11001			501.281,47		167087
E	A	2026	90200.99.90018	E.9.02.99.99.999	11001			501.287,47		369571

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
ESITO FAVOREVOLE

Trento, 10/09/2026

Dirigente
DEBIASI FRANCA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).